

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il ricorso della Roccabella S.A., Lugano,
contro la dichiarazione della pubblica utilità della costruzione
di una stazione di pompaggio a San Martino
con espropriazione del terreno occorrente
(del 9 luglio 1963)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci permettiamo presentare le nostre osservazioni al ricorso della Roccabella S.A., Lugano, rappresentata dall'avv. Gastone Probst, in materia di pubblica utilità (costituzione di una zona di protezione attorno alla stazione di captazione pompaggio d'acqua potabile).

1. Con decreto legislativo 27 gennaio 1959 (Bu 1959 pag. 65) il Gran Consiglio ha riconosciuto la pubblica utilità del progetto di costruzione di un acquedotto del Monte Generoso. Consta dai piani che hanno costituito la base di quel D.L. che la stazione di pompaggio è prevista sul mappale 301 di Mendrisio, di proprietà della qui ricorrente Roccabella S.A.; la superficie sulla quale la stazione viene costruita comprende circa 500 mq. E' quindi già cresciuta in giudicato la pubblica utilità per quell'opera. Tuttavia, giusta le norme tecniche dell'art. 114 della legge sanitaria è anche necessario prevedere la costituzione di una zona di protezione attorno alla stazione di pompaggio, zona che dev'essere totalmente espropriata e la cui superficie è stata fissata in circa 6.400 mq. Secondo il parere del direttore del Laboratorio cantonale d'igiene dovrà essere prevista più tardi ancora un'ulteriore zona di protezione, la quale dovrà essere gravata però quasi tutta soltanto con delle servitù.

Allo scopo di assicurarsi la proprietà della superficie predetta di cā. 6.400 mq. il Municipio di Mendrisio ha proceduto ad una procedura espropriativa (i progetti fanno però riferimento anche alla stazione di pompaggio): la pubblica utilità è stata riconosciuta con la risoluzione del Consiglio di Stato n. 4705 del 24 agosto 1962, dedotta al giudizio di codesto Gran Consiglio.

E' da tener presente, che, come accennato, questo procedimento ha in sostanza per oggetto l'espropriazione totale del terreno necessario per la zona di protezione, poichè per il terreno sul quale sta sorgendo la stazione di pompaggio la pubblica utilità è già cresciuta in giudicato in virtù di un decreto del Gran Consiglio.

2. Con il ricorso in esame si chiede l'annullamento della risoluzione del Consiglio di Stato e si adduce in sostanza quanto segue:
L'opera non sarebbe destinata a coprire il fabbisogno d'acqua del Comune, ma verrebbe erogata ad altri enti pubblici. L'estensione della zona da espropriare sarebbe poi eccessiva: basterebbero allo scopo previsto poche centinaia di metri quadrati. Inoltre il mappale 301 sul quale è prevista la stazione e la zona di protezione, verrà attraversato ancora dalla progettata strada nazionale e la duplice espropriazione avrà per conseguenza che alla società proprietaria non resterà che un terreno di forma irregolare ed inutilizzabile. La ricorrente quindi chiede lo spostamento dell'opera su altro terreno, oppure, in caso che ciò non fosse possibile, che la superficie da espropriare sia limitata a 500 mq. al massimo, e questo per salvaguardare le future possibilità di sfruttamento (industriale) del mappale in questione.
3. E' da premettere che secondo la legge (art. 10 segg. legge espr.) il riconoscimento della pubblica utilità costituisce il presupposto per l'espropriazione dei

diritti privati necessari per l'attuazione dell'opera. In ultima istanza la pubblica utilità di un'opera che un Comune intende intraprendere è riconosciuta dal Gran Consiglio (legge espr. art. 21 cpv. 2). Le altre questioni che possono sorgere in materia di espropriazione, come quelle concernenti l'approvazione dei piani di dettaglio e la determinazione delle indennità e degli eventuali contributi, sono invece sottratte per legge alla cognizione del Legislativo: per il primo gruppo di questioni è competente il Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente (cfr. art. 21 cpv. 2 in connessione con art. 27 legge espr.): il secondo gruppo è invece devoluto alla Commissione peritale e, in via di ricorso, alla Camera di espropriazione del Tribunale di appello (legge espr. art. 27 e segg.; L.O.G. art. 22 E).

Dal ricorso consta immediatamente che i vari motivi di opposizione si riferiscono a questioni di indennità. Il fatto se il terreno della società proprietaria possa o meno essere sfruttato industrialmente in seguito all'opera pubblica, non concerne per nulla la questione a sapere se l'opera medesima abbia carattere di utilità generale: circa gli eventuali danni patiti dalla società giudicherà, come testè accennato, l'autorità competente in materia di determinazione delle indennità.

Che in sostanza la ricorrente non muova obiezioni alla pubblica utilità della opera risulta anche dal fatto che non si è mai opposta all'inizio dei lavori di costruzione della stazione sul proprio terreno, nè alla loro prosecuzione.

4. La società ricorrente ha chiesto che al ricorso sia attribuito effetto sospensivo. Con ris. n. 3487, del 9 luglio 1963, il Consiglio di Stato, competente a decidere l'istanza, ha respinto la medesima. Infatti, giusta l'art. predetto della legge sanitaria, la costruzione di una stazione di pompaggio ha necessariamente per conseguenza la costituzione di una zona di protezione. Poichè un'estensione di mq. 6.400 è inferiore al minimo necessario, come risulta dal rapporto del direttore del Laboratorio cantonale d'igiene, non si giustificava di attribuire effetto sospensivo al gravame. Facevano difetto all'istanza gli estremi posti dalla prassi perchè avesse potuto esser concesso l'effetto sospensivo, il quale in sostanza è una misura provvisoria, e cioè l'estremo del danno imminente, che la provvisoria deve evitare, e l'apparenza della fondatezza della domanda di merito.

I piani di dettaglio e le tabelle relative all'indennità sono state pubblicate dal Comune di Mendrisio, e vennero trasmessi con ris. 3486 del 9 luglio 1963 al Tribunale di appello per la decisione della questione di natura patrimoniale (indennità di espropriazione — cfr. art. 27 legge espropriazione). I lavori si trovano, come accennato, in fase avanzata di attuazione.

5. Dal D.L. accennato sopra risulta che la pubblica utilità era stata concessa a favore del consorzio del Monte Generoso. Tuttavia, secondo il messaggio del Consiglio di Stato che aveva accompagnato il progetto del D.L., il Comune cederà l'acqua necessaria per il Monte Generoso, prelevandola dalle sorgenti del "Paolaccio"; il consorzio a sua volta deve cedere a Mendrisio, per i bisogni del Comune, l'acqua che dev'essere pompata dalle sorgenti di S. Martino sul mappale n. 301. Questo piano per l'esecuzione dell'opera è stato approvato anche dall'Autorità federale; l'Ufficio federale delle bonifiche ha infatti autorizzato l'esecuzione delle opere « ed ha pure dato il consenso che le stesse siano eseguite direttamente dal Comune al quale il consorzio verserà il sussidio cantonale e federale, previo collaudo da parte dell'Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto » (comunicazione 9.11.1962 dell'Ufficio cantonale bonifiche e catasto al consorzio acquedotto Monte Generoso e al Municipio di Mendrisio). In seguito ad una convenzione stipulata tra il consorzio e il Comune, e approvata dall'Ufficio delle bonifiche e del catasto, l'acquedotto passerà in proprietà del Comune stesso.

Dal profilo legale non può quindi esser mossa obiezione al fatto che i lavori siano eseguiti dal Comune e che quest'ultimo assuma anche l'espropriazione della zona di protezione.

6. Nonostante l'oggetto del ricorso sia propriamente la zona di protezione, riteniamo necessario esporre dapprima il complesso dei fatti che hanno reso necessaria la costruzione della stazione di pompaggio a S. Martino.

Secondo il rapporto del direttore del Laboratorio cantonale d'igiene, per la sola popolazione di Mendrisio il fabbisogno d'acqua potabile è al minimo di litri 2.400.000 al giorno (litri 400 per 6.000 abitanti ca.). Occorrerebbero quindi litri 27 al secondo come minimo necessario. A questa quantità è però da aggiungere l'acqua consumata dalle industrie: a questo proposito è da osservare che nel 1961 le sole sei industrie principali hanno consumato 190.000 metri cubi che corrispondono a circa 6 litri al secondo. In più è da aggiungere ancora il fabbisogno delle altre industrie e la quantità d'acqua occorrente per eventuali necessità straordinarie (incendi ecc.). In media, occorre per Mendrisio una quantità d'acqua tra i 40 e 50 litri al secondo, e questo ancora senza tenere in considerazione l'acqua che il Comune dovrà dare all'acquedotto del Monte Generoso (circa litri 9 al secondo). La portata normale delle sorgenti attualmente a disposizione di Mendrisio ("Paolaccio" - Villa Foresta) è di 35 litri al secondo: portata che nelle ultime magre era scesa a soli 10 litri al secondo e che è del tutto insufficiente alle necessità del Comune. Se si tiene calcolo ancora del pozzo di fortuna impiantato sul terreno della ricorrente e che dà un gettito di circa 15 litri al secondo, si ha, per il periodo di magra, un totale di 25 litri al secondo. La deficienza d'acqua può essere calcolata quindi in litri 20 al secondo, ponendo la quantità di litri 45 come minimo indispensabile. Che non si tratti soltanto di un calcolo numerico, risulta anche dal fatto che nei periodi di magra l'acqua potabile non raggiunge più nel pomeriggio la zona al disopra della chiesa, nè la zona di Villa Foresta al Ronco e di Collina della Torre e che il Municipio ha dovuto dare delle esevere disposizioni, vietando l'irrigazione degli orti, dei giardini, e il lavaggio delle automobili e raccomandando l'uso più parsimonioso possibile dell'acqua. E' da osservare che i periodi di siccità non possono esser considerati straordinari poichè essi si ripetono, in misura più o meno grande; anche in periodo invernale si è già avuta una notevole carenza d'acqua. E' quindi necessario tenere conto di questi periodi ai fini del calcolo del fabbisogno d'acqua potabile.

Con l'installazione delle pompe e la costruzione del bacino la portata della sorgente di S. Martino potrà aumentare da litri 15 a litri 30 al secondo.

Come scrive il direttore del Laboratorio cantonale d'igiene:

« Questa disponibilità però sarà attuabile solo nel futuro con un pozzo costruito razionalmente, per evitare il pericolo dell'insabbiamento, e con un impianto di pompe adeguato, con pompe di riserva, comando a distanza e tutti gli accorgimenti necessari a garantire un servizio prolungato, ciò che attualmente con l'impianto di fortuna non è possibile ottenere. La situazione sarà allora migliorata, ma nemmeno allora il fabbisogno del Comune sarà totalmente coperto in periodo di siccità, tenuto conto anche del fatto che Mendrisio dovrà sottrarre una determinata quantità d'acqua per fornirla al Monte Generoso ».

E' da osservare ancora che le tubazioni esistenti oggi a S. Martino non sono state poste alla necessaria profondità: come scrive il direttore del Laboratorio, l'acqua tende ad assumere una temperatura eccessiva e vi sono poi inconvenienti che si devono evitare a mezzo della clorazione.

7. Resta ora da esaminare la questione dell'estensione della zona di protezione che propriamente costituisce l'oggetto del presente procedimento.

Riferisce a questo proposito il direttore del Laboratorio cantonale d'igiene:

« In base alle più aggiornate conoscenze idrologiche applicate alla protezione

delle acque del sottosuolo, la determinazione dell'estensione di una zona di protezione deve basarsi in particolar modo sulla natura, la struttura, e la permeabilità del terreno nonchè sulla conformazione e la portata massima della captazione.

I sondaggi idrologici eseguiti nella zona ed i rilievi effettuati durante le prove di pompaggio hanno permesso di accertare la natura superficiale della falda freatica (con profondità oscillante da 0 a 2 m.) nonchè la buona permeabilità del terreno.

Ciò significa, ai fini della protezione della captazione e della falda acquifera, che non esistono le premesse per una sufficiente protezione naturale della captazione (e delle acque che l'alimentano) da eventuali influssi inquinanti nella zona d'immediata influenza della stazione di pompaggio.

La zona di stretta protezione deve normalmente avere un'estensione tale da comprendere la zona d'immediata influenza della captazione e quindi tutta l'area entro la quale si esercita in modo particolarmente pronunciato il richiamo dell'acqua del sottosuolo verso il pozzo di pompaggio; a tale richiamo corrisponde peraltro una maggiore velocità di afflusso dell'acqua verso il pozzo attraverso gli strati filtranti del sottosuolo e quindi una minore efficacia dell'azione depurante del filtro naturale sulle acque, « qualora queste fossero influenzate sfavorevolmente da acque superficiali infiltratesi a contatto della falda freatica ».

Sulla scorta della documentazione tecnica da noi esaminata si desume che col massimo prelievo d'acqua l'influenza immediata della captazione sul livello della falda acquifera si esercita fino ad una distanza di almeno 50 m. dalla captazione stessa. L'area circolare corrispondente al raggio di 50 m. è di 7850 m²; ora, l'area totale da adibire a zona di stretta protezione è stata stabilita in 7000 m² circa, tenuto conto dell'opportunità di adattare la zona di protezione stessa alla conformazione del mappale.

L'estensione della zona di protezione è pertanto giustificata.

Una riduzione di tale zona, sotto forma di una limitazione dell'esproprio totale ad una superficie inferiore ai 7000 m² ca. previsti e di gravame con servitù per il resto dell'area stessa, non può essere ammessa in quanto la zona di stretta protezione verrebbe sottratta alla sua funzione specifica che è quella di prevenire e di impedire l'immediata incidenza di fattori inquinanti sulla captazione e sulla falda freatica soggetta al suo diretto influsso.

Per esigenze di carattere igienico-profilattico nella zona di stretta protezione non sono ammissibili costruzioni od attività che implicino, non solo possibili fonti di inquinamento (concimazioni, pozzi perdenti, serbatoi, ecc.) ma anche alterazioni della struttura del terreno (scavi, ecc.) per cui tali servitù ben giustificano l'esproprio totale dell'area corrispondente.

Occorre pure tenere presente il fatto che, ai fini di un ulteriore potenziamento avvenire dell'acquedotto del sottosuolo dovrebbe essere riservata già sin d'ora l'area da destinare all'insediamento di un secondo pozzo, per cui la superficie esproprianda è da considerarsi, a rigor di termini, come già dimensionata in difetto.

Riteniamo di aver così puntualizzato a sufficienza gli elementi in discussione ».

Per tutti questi motivi vi preghiamo di respingere il ricorso della Rocca-bella S. A.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :

Beati